



Regolamento per la formazione e tenuta di un elenco di operatori economici per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000, e per l'affidamento mediante procedura negoziata dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del d.lgs. 36/2023

INDICE

[ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'](#)

[ART. 2 – PRESUPPOSTI](#)

[ART. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE](#)

[ART. 4 – PREVENTIVA PUBBLICAZIONE](#)

[ART. 5 – STRUTTURA DELL'ELENCO](#)

[ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI](#)

[ART. 7 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE](#)

[ART. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE](#)

[ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL'INCARICO](#)

[ART. 10 – DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO](#)

[ART. 11 – CANCELLAZIONE](#)

[ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

[ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI](#)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina, nel rispetto degli articoli 49 e 50 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) e dell'All. II.1 al Codice, l'Elenco degli operatori economici (Elenco) dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", che potrà essere consultato per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.
2. L'Elenco ha lo scopo di consentire all'Università di individuare gli operatori economici idoneamente qualificati, da selezionare quali affidatari diretti per servizi di importo inferiore a € 140.000 o da invitare a procedure negoziate per servizi di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.
3. La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ateneo; non vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
4. L'Elenco non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti.
5. Resta inteso che, nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'Elenco per ciascuna categoria di prestazioni professionali interessata sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile del progetto ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare potrà essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagine di mercato o secondo altre modalità ritenute idonee.

ART. 2 – PRESUPPOSTI

1. È possibile conferire un incarico a professionista esterno all'amministrazione ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze, specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorrerà accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 1. carenza o insufficienza dell'organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento alle prestazioni richieste per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 2. esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
 3. sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni;
 4. altre situazioni oggettive e comprovate che, rendano necessario il ricorso a incarichi professionale esterni.
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea;
 - c) l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità dell'Ateneo;
3. A tal fine le singole strutture devono pubblicare all'Albo Ufficiale di Ateneo e nell'apposita sezione del sito web di Ateneo, per almeno 5 giorni, un avviso diretto al personale interno contenente gli i seguenti estremi dell'incarico richiesto: requisiti, oggetto, durata e compenso previsto ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e regolamento incentivi di Ateneo.
4. Nel primo atto autorizzatorio utile, l'affidamento dell'incarico sarà adeguatamente motivato con specifico riferimento al presente articolo.

ART. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. Per poter partecipare alla manifestazione di interesse, occorre che l'operatore economico/professionista effettui la registrazione al portale appalti dell'Ateneo, raggiungibile al link: <https://unior.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nelle "Istruzioni e manuali" scaricabili accedendo dal link:

https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_iscrizione_elenco_operatori.pdf.

2. Trattandosi di un elenco aperto, l'iscrizione avviene su domanda degli interessati ed è consentito presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento. L'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione ad una o più categorie d'opera che costituiscono gli Albi, per le quali dichiarerà le prestazioni e le specifiche fasce di importo. L'Amministrazione provvede alla valutazione delle domande di iscrizione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, o in un termine maggiore, comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Una volta valutata completa e corretta la domanda di iscrizione da parte dell'Amministrazione, gli Operatori Economici sono abilitati e vengono inseriti nell'Elenco rispettivo in ordine di data di avvenuta abilitazione.

ART. 4 – PREVENTIVA PUBBLICAZIONE

1. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di Ateneo. Nell'avviso sono indicate le modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

ART. 5 – STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'Elenco è articolato sulla base delle categorie, delle prestazioni e delle relative fasce di importo.

Il professionista, al momento dell'iscrizione, deve indicare la categoria d'opera (Cfr. Tabella 1), le prestazioni (Cfr. Tabella 2) e le fasce di importo (Cfr. Tabella 3).

Tabella 1 – Categoria d'opera

Le categorie individuate nella Tavola Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, di interesse della Committente, che il professionista/operatore economico dovrà indicare sono le seguenti:

CATEGORIA	ID OPERE	DESCRIZIONE
EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti

		per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione e fluidi - Impianto solare termico.
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Tabella 2.0 – Prestazioni associabili alla Tav. Z-1 di cui al D.M. 17 giugno 2016

Le prestazioni individuate di interesse dell'Ateneo, che l'Operatore economico dovrà indicare, sono le seguenti:

SIGLA	PRESTAZIONI	DESCRIZIONE
A_01	- ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	A.1 - Studi di fattibilità A.2 - Stime e valutazioni A.3 - Rilievi, studi ed analisi A.4 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) A.5 - Progettazione esecutiva
B_01	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qc.I.01 – Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione Qc.I.02 – Liquidazione rendicontazione, liquidazione tecnico contabile Qc.I.04 – Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori Qc.I.07 – Variante delle quantità del progetto in corso d'opera Qc.I.08 – Variante del progetto in corso d'opera Qc.I.09 – Contabilità dei lavori 'a misura' Qc.I.10 – Contabilità dei lavori 'a corpo' Qc.I.11 – Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)
C_01	COORDINAMENTO SICUREZZA (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qc.I.12 – Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (artt. 91 e 92, d.lgs. 81/2008)
		Qd.I.01 – Collaudo tecnico amministrativo

D_01	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	(Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) Qd.I.02 – Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)
D_02	COLLAUDO STATICO (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qd.I.03 – Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
D_03	COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qd.I.04 – Collaudo tecnico funzionale degli impianti (dm 22/01/2008, n. 37)
E_01	SUPPORTO AL RUP (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qa.I.03 – Accertamenti e verifiche preliminari Qa.I.19 – Supervisione e coordinamento progettazione preliminare Qb.II.26 – Supervisione e coordinamento progettazione definitiva Qb.III.08 – Supervisione e coordinamento progettazione esecutiva Qb.III.10 – Programmazione e progettazione appalto Qc.I.13 – Supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.
F_01	VERIFICA DI PROGETTO (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qb.II.27 – Verifica della progettazione definitiva Qb.III.09 – Verifica della progettazione esecutiva

Tabella 2.1 – Altre tipologie di Prestazioni non associabili alla Tav. Z-1 di cui al D.M. 17 giugno 2016

SIGLA	PRESTAZIONI	DESCRIZIONE
G_01	PROGETTAZIONE e pratiche ANTINCENDIO -DM 26 agosto 1992, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; -DM 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi	1. Progettazione e pratiche antincendio con approccio prescrittivo e/o prestazionale ai sensi del Codice di prevenzione incendi, con applicazione di soluzioni conformi o alternative.
G_02	PROGETTAZIONE e pratiche ANTINCENDIO - DM 9 maggio 2007, Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio	1. Progettazione e pratiche antincendio con approccio di tipo ingegneristico (Fire Safety Engineering, FSE), con ricorso a soluzioni in deroga al Codice di prevenzione incendi.
G_03	PROGETTAZIONE ENERGETICA e relative pratiche (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) Esclusa diagnosi energetica Qb.II.21 - Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) Qb.II.22 - Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

G_04	PROGETTAZIONE ACUSTICA e relative pratiche (tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2015)	Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)
H.01	SERVIZI TECNICI ESTIMATIVI (UNI 11558/2014)	1. Perizie immobiliari
I.01	PRATICHE CATASTALI	1. Frazionamenti ed accatastamenti 2. Variazioni unità immobiliari 3. visure, ispezioni, mappe attuali e storiche ed attribuzione di rendita catastale 4. dichiarazioni di rispondenza e regolarità urbanistico - edilizia

Tabella 3 – Fasce di importo

L'elenco è suddiviso nelle seguenti fasce di importo dei lavori **a base di gara**:

FASCIA	A PARTIRE DA €	FINO A €
I	0	149.999
II	150.000	499.999
III	500.000	999.999
IV	1.000.000	Alle soglie di rilevanza comunitaria

Gli operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono presentare alla Stazione Appaltante apposita domanda, precisando la/e categoria/e, la/e prestazione/i e fascia/fasce di importo (laddove previste) per cui chiedono di essere iscritti.

Le Fasce di importo sono riferite ai lavori a base di gara per cui si è svolta la prestazione (tabella 2).

Gli operatori economici devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed alle fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione.

L'esperienza richiesta è relativa ai 5 (cinque) anni antecedenti a quello di iscrizione all'elenco.

Prima dell'affidamento la Stazione Appaltante provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti per il quale si è richiesto l'iscrizione.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI

1. L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'art. 66, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, come di seguito riportato:

- liberi professionisti singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 66 sopra citato.

ART. 7 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di **ordine generale, di idoneità professionale e di requisiti di ordine speciale**, come di seguito specificato.
2. La Stazione Appaltante si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.
3. L'accertamento, in qualunque forma o momento, circa il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la **non iscrizione** ovvero la **cancellazione** del soggetto dall'Elenco.

A. Requisiti di ordine generale

L'operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.; il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'Operatore economico mediante compilazione della "*Domanda di iscrizione all'Elenco*".

B. Requisiti di ordine speciale (idoneità professionale)

A seconda della forma del soggetto richiedente tra quelle di cui all'art. 5 del presente Regolamento:

- **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi** (art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023)
 - ✓ **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio per attività coerenti con quelle per le quali si chiede l'iscrizione o il rinnovo.
- **Requisiti dei professionisti singoli o associati** (Parte V dell'allegato II.12 art. 34)
 - ✓ Titolo di studio attinente, ad esempio laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, oppure diploma di natura tecnica come quello di geometra;
 - ✓ Essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale;
 - ✓ Essere abilitati all'esercizio della professione.
- **Requisiti delle società di professionisti** (Parte V dell'allegato II.12 art. 35)
 - ✓ Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità);
 - ✓ Essere in possesso di un DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola;
 - ✓ Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria.
- **Requisiti delle società di ingegneria** (Parte V dell'allegato II.12 art. 36)
 - ✓ Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità);
 - ✓ Essere in possesso di un DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola;
 - ✓ Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria;

Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- Abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale.

▪ **Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura** (Parte V dell'allegato II.12 art. 37)

- Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità);
- Essere in possesso di un DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola;
- Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria;

Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- Abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale;
- Essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale.

▪ **Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE** (Parte V dell'allegato II.12 art. 38 – i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE)

- Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità);
- Essere in possesso di un DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola;
- Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria;

Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- Abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale.

▪ **Requisiti dei raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) del citato articolo 66, d. lgs. 36/2023 (Parte V dell'allegato II.12 art. 39):**

- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, **inoltre**, devono prevedere la presenza di **almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

C. Requisiti “specifici” per prestazione

A seconda della prestazione oggetto di iscrizione nell’elenco, l’O.E. dovrà possedere i seguenti requisiti:

▪ per le **Prestazioni di Progettazione, Direzione dei lavori, Supporto al RUP:**

- ✓ Esecuzione nell’ultimo quinquennio, di **documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali** individuati per categoria (E.20, E.22, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, IA.04) di importo interni alla fascia per cui si fa istanza di iscrizione all’Elenco.

La Stazione Appaltante, si riserva di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni ai fini dell’affidamento o in sede di procedura negoziata.

▪ per le **Prestazioni di Progettazioni/pratiche antincendio:**

- ✓ Iscrizione negli elenchi Min. Interno ex D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

▪ per le **Prestazioni di Coordinamento per Sicurezza:**

- ✓ Possesso dei requisiti ex art. 98 del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;

▪ per le **Prestazioni di Collaudo tecnico-amministrativo:**

- ✓ Possesso dei requisiti ex art. 14, All. II.14, del D.lgs. 36/2023;

▪ per le **Prestazioni di Collaudo statico:**

- ✓ Possesso dei requisiti ex art. 67, comma 2, Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380): *“Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”*.

▪ Per le **Prestazioni di verifiche/valutazioni acustiche:**

- ✓ Abilitazione a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (TCA) ex artt. 21 e 22 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42
- ✓ Iscrizione nell’elenco istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

▪ Per le **Prestazioni di certificazione energetica:**

- ✓ Abilitazione ex D.P.R. 75/2013

▪ Per le **Prestazioni di verifica della Progettazione:**

- ✓ Possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 34 dell’allegato I.7 del Codice (agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone)

▪ Per i **servizi tecnici estimativi (UNI 11558/2014):**

Sulla base della normativa UNI11558/2014, al fine di giudicare se un soggetto possa ritenersi adeguatamente qualificato quale valutatore immobiliare, è necessario che sussistano i seguenti presupposti base:

- ✓ sia legittimato allo svolgimento dell’attività sulla base della legislazione vigente;
- ✓ abbia conseguito un diploma di istruzione di secondo grado;
- ✓ abbia maturato un’esperienza professionale specifica di almeno tre anni.

▪ Per i **servizi di pratiche catastali:**

- ✓ Professionisti con esperienza specifica di almeno tre anni.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e conservati durante tutto il periodo di permanenza nel relativo Elenco. L’Amministrazione si riserva la

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nelle certificazioni rese mediante dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 e richiedere in ogni momento i documenti giustificativi. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai presenti Elenchi.

ART. 8 – L'UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE

1. L'elenco è utilizzato in modo tale che la scelta degli operatori da invitare venga effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. L'affidamento avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 50 del Codice.
3. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto di un **criterio di rotazione**, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori.
4. Per il conferimento dell'incarico sarà richiesto il possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL'INCARICO

1. Per ciascuna procedura di affidamento, l'importo del corrispettivo da porre base di gara, nel rispetto della normativa sull'equo compenso, sarà stimato con riferimento alle seguenti normative:
 - DM 17/06/2016 con s.m.i.,
 - Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio, elaborata dal GdI Sicurezza CNI (Gruppo Tematico Temporaneo GTT 4);
 - Linee guida di riferimento alle prestazioni oggetto di incarico.
2. La **durata** dell'incarico sarà commisurata alla complessità e all'articolazione dell'incarico da svolgere.

ART. 10 – DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO

1. L'iscrizione all'elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, decorrente dalla data di valutazione dell'istanza di iscrizione.
2. L'operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare telematicamente le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le variazioni relative alle categorie per le quali è stata effettuata l'iscrizione, sollevando l'Ateneo da qualsiasi responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili.

ART. 11 – CANCELLAZIONE

1. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:
 - a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
 - b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
 - c) cessazione di attività;
 - d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - e) grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) richiesta formale dell'operatore economico;
 - g) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

2. L'Ateneo comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., che i dati raccolti sono destinati alla costituzione dell'elenco di professionisti ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla procedura deve fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 della legge citata e dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara, e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della citata normativa.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è consultabile sul sito web dell'Ateneo.